

I

(Comunicazioni)

CORTE DI GIUSTIZIA

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

22 maggio 2003

nella causa C-462/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Verwaltungsgerichtshof): Connect Austria Gesellschaft für Telekommunikation GmbH contro Telekom-Control-Kommission⁽¹⁾

(«Telecomunicazioni — Servizi di telecomunicazione mobile — Art. 5 bis, n. 3, della direttiva 90/387/CEE — Ricorso dinanzi ad un organo indipendente avverso una decisione dell'autorità di regolamentazione nazionale — Artt. 82 CE e 86, n. 1, CE — Art. 2, nn. 3 e 4, della direttiva 96/2/CE — Artt. 9, n. 2, e 11, n. 2, della direttiva 97/13/CE — Attribuzione a un'impresa pubblica in posizione dominante, titolare di una licenza per la prestazione di servizi di telecomunicazione mobile digitale fondata sulla norma GSM 900, di ulteriori frequenze nella banda riservata alla norma DCS 1800 senza l'imposizione di un distinto canone»)

(2003/C 171/01)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-462/99, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Connect Austria Gesellschaft für Telekommunikation GmbH e Telekom-Control-Kommission, interveniente: Mobilkom Austria AG, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 5 bis, n. 3, della direttiva del Consiglio 28 giugno 1990, 90/387/CEE, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (Open Network Provision — ONP) (GU L 192,

pag. 1), modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, 97/51/CE (GU L 295, pag. 23), dell'art. 2, nn. 3 e 4, della direttiva della Commissione 16 gennaio 1996, 96/2/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali (GU L 20, pag. 59), degli artt. 9, n. 2, e 11, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 aprile 1997, 97/13/CE, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione (GU L 117, pag. 15), nonché degli artt. 82 CE e 86, n. 1, CE, la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. D.A.O. Edward, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. A. La Pergola (relatore) e P. Jann, giudici, avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed, cancelliere: sig. H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 22 maggio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Le esigenze di un'interpretazione del diritto nazionale conforme alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1990, 90/387/CEE, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni, modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, 97/51/CE, e di un'effettiva tutela dei diritti dei singoli impongono ai giudici nazionali di verificare se le norme pertinenti del loro diritto nazionale consentano di riconoscere ai singoli un diritto di ricorso avverso le decisioni dell'autorità di regolamentazione nazionale che soddisfino i criteri di cui all'art. 5 bis, n. 3, della direttiva 90/387, modificata dalla direttiva 97/51. Se un'applicazione del diritto nazionale conforme ai requisiti dell'art. 5 bis, n. 3, della suddetta direttiva non è possibile, un giudice nazionale atto a soddisfare i suddetti requisiti che sarebbe competente a conoscere dei ricorsi avverso le decisioni dell'autorità di regolamentazione nazionale se a ciò non ostasse una disposizione del diritto nazionale diretta a escludere esplicitamente la sua competenza, come quella oggetto della causa principale, ha l'obbligo di lasciare quest'ultima inapplicata.*

- 2) Gli artt. 82 CE e 86, n. 1, CE ostano, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui trattasi nella causa principale, che consente di attribuire, senza imporre un canone distinto, ulteriori frequenze nella banda di frequenze riservata alla norma DCS 1800 a un'impresa pubblica in posizione dominante già titolare di una licenza per la prestazione di servizi di telecomunicazione mobile digitale fondata sulla norma GSM 900, mentre un nuovo concorrente sul mercato di cui trattasi ha dovuto versare un canone per l'acquisto di una licenza per la prestazione di servizi di telecomunicazione mobile digitale fondata sulla norma DCS 1800. Tuttavia, tali disposizioni non ostano a una siffatta normativa nazionale se il canone applicato all'impresa pubblica in posizione dominante per la sua licenza GSM 900, compresa la successiva attribuzione, senza un versamento integrativo, di ulteriori frequenze nella banda di frequenze riservata alla norma DCS 1800, risulta equivalente, in termini economici, al canone imposto al concorrente cui è stata concessa la licenza DCS 1800.
- 3) L'art. 2, nn. 3 e 4, della direttiva della Commissione 16 gennaio 1996, 96/2/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali, osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui trattasi nella causa principale, che consente di attribuire, senza imporre un canone distinto, ulteriori frequenze nella banda di frequenze riservata alla norma DCS 1800 a un'impresa pubblica in posizione dominante già titolare di una licenza per la prestazione di servizi di telecomunicazione mobile digitale fondata sulla norma GSM 900, mentre un nuovo concorrente sul mercato di cui trattasi ha dovuto versare un canone per l'acquisto di una licenza per la prestazione di servizi di telecomunicazione mobile digitale fondata sulla norma DCS 1800. Tuttavia, tale disposizione non osta a una siffatta normativa nazionale se il canone applicato all'impresa pubblica in posizione dominante per la sua licenza GSM 900, compresa la successiva attribuzione, senza un versamento integrativo, di ulteriori frequenze nella banda di frequenze riservata alla norma DCS 1800, risulta equivalente, in termini economici, al canone imposto al concorrente cui è stata concessa la licenza DCS 1800.
- 4) L'art. 2, nn. 3 e 4, della direttiva 96/2 non osta a una normativa nazionale come quella di cui trattasi nella causa principale, che consente l'attribuzione, dopo il decorso di un periodo di almeno 3 anni dalla concessione della licenza per la prestazione di servizi di telecomunicazione mobile digitale fondata sulla norma DCS 1800, intervenuta nel 1997, di uno spettro limitato di ulteriori frequenze nella banda di frequenze riservata alla norma DCS 1800 ai gestori già titolari di una licenza per la prestazione di servizi di telecomunicazione mobile digitale fondata sul GSM 900, inclusa un'impresa pubblica in posizione dominante. Tale disposizione non osta nemmeno a una normativa nazionale come quella di cui trattasi nella causa principale, che consente tale attribuzione prima che sia decorso il suddetto periodo quando si dimostri che la capacità di utenza dei suddetti gestori sia esaurita nonostante il ricorso a tutte le possibilità tecniche economicamente sostenibili.
- 5) Il divieto di discriminazione previsto dagli artt. 9, n. 2, e 11, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 aprile 1997, 97/13/CE, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione, non osta a una normativa nazionale come quella di cui trattasi nella causa principale, che consente di attribuire, senza imporre un canone distinto, ulteriori frequenze nella banda di frequenze riservata alla norma DCS 1800 ai gestori già titolari di una licenza per la prestazione di servizi di telecomunicazione mobile digitale fondata sul GSM 900, mentre è stato imposto un canone al gestore cui è stata concessa una licenza per la prestazione di servizi di telecomunicazione mobile digitale fondata sulla norma DCS 1800, se il canone applicato ai gestori esistenti per la loro licenza GSM 900, compresa la successiva attribuzione, senza un versamento integrativo, di ulteriori frequenze nella banda di frequenze riservata alla norma DCS 1800, risulta equivalente, in termini economici, al canone imposto al gestore cui è stata concessa la licenza DCS 1800.

(¹) GU C 47 del 19.2.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

22 maggio 2003

nella causa C-355/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis): Freskot AE contro Elliniko Dimosio (¹)

(«Politica agricola comune — Libera circolazione delle merci — Libera prestazione dei servizi — Aiuti di Stato — Contributo specifico a favore di un ente di assicurazioni agricole»)

(2003/C 171/02)

(Lingua processuale: il greco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-355/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis (Grecia), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Freskot AE e Elliniko Dimosio, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 30 e 38 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 CE e 32 CE), 39 del Trattato CE (divenuto art. 33 CE), 40 e 59 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 34 CE e 49 CE), 60 del Trattato CE (divenuto art. 50 CE) e 92 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE), nonché della prima direttiva del Consiglio 24 luglio 1973, 73/239/CEE, recante coordinamento delle disposizioni